



ALLEGATO "B" AL REP. N. 26769/7103

STATUTO

DELLA SOCIETA' "AIMAG S.P.A."

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione e natura

1. E' costituita la Società per Azioni, partecipata da enti pubblici locali ai sensi dell'art. 2449 C.C., denominata "AIMAG S.p.A.".
2. La società esercita il ruolo di capogruppo nei confronti delle società controllate.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Mirandola (MO).
2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero filiali, succursali, rappresentanze, uffici, agenzie, dipendenze o unità locali comunque denominate; può altresì istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
3. La decisione di trasferire la sede compete all'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e le attività imprenditoriali in regime di concorrenza nel mercato consentite dall'ordinamento, di seguito indicate:
 - a) gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
 - b) impianto e gestione dell'intero ciclo dell'acqua, comprendente: captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto, distribuzione e vendita dell'acqua per usi potabili e per usi diversi compresa la vendita della stessa tramite distributori automatici; raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto nonché smaltimento dei fanghi residui; gestione fognature;
 - c) gestione dell'intero ciclo di rifiuti urbani e speciali, comprendente: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, smaltimento;
 - d) produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
 - e) pubblica illuminazione;
 - f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
 - g) infrastrutture e servizi di telecomunicazione;
 - h) altri servizi di interesse generale a rilevanza economica ed attività imprenditoriali connesse al profilo delle competenze aziendali;
 - i) progettazione e produzione di dispositivi per la conversione del volume del gas;
 - j) la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione, la somministrazione e la commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché di minerali o di altro qualsiasi



prodotto del sottosuolo per destinarli a qualsiasi uso, anche attraverso opportune trasformazioni;

- k) lo studio, l'acquisto, la locazione e l'esercizio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica e a qualsiasi altro scopo;
 - l) l'attività di studio e sperimentazione in campo energetico mirate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;
 - m) attività di laboratorio: analisi microbiologiche, chimiche e fisiche in matrici ambientali.
2. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto, nessuno escluso. La società promuove ed intraprende studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.
 3. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, la società realizza l'oggetto sociale senza vincoli territoriali.
 4. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate; l'oggetto sociale inoltre può essere realizzato attraverso l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa sotto qualsiasi forma costituiti.
 5. La società può svolgere attività di direzione e coordinamento delle società partecipate nei vari settori di riferimento, ai sensi dell'art. 2497 e segg. C.C.
 6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, ivi compreso locare e/o affittare singoli beni di proprietà nonchè sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.
 7. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore la società infine per il raggiungimento dell'oggetto sociale può partecipare a società di nuova costituzione e, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze anche tramite conferimenti, in altre società o imprese o enti, sia italiani che stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e può prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.
 8. Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.



TITOLO II°
CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI
FINANZIARI

Art. 5 - Capitale sociale - azioni - finanziamenti dei soci

1. Il capitale sociale è di € 78.027.681 diviso in n. 78.027.681 azioni del valore nominale di euro uno cadauna, di cui:

- n. 67.577.681 azioni ordinarie;
- n. 6.983.000 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati, con decorrenza 1 Gennaio 2007, ai risultati del settore denominato "servizio idrico integrato" (azioni SII), intendendosi con ciò l'attività oggetto degli affidamenti e/o dell'affidamento da parte delle competenti autorità d'ambito. A dette azioni è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo art. 9.2;
- n. 3.467.000 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati, con decorrenza 1 Gennaio 2007, ai risultati del settore denominato "servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani" (azioni SRTRU), intendendosi con ciò l'attività oggetto dell'affidamento da parte delle competenti autorità d'ambito. A dette azioni è connesso altresì l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo art. 9.3.

Le azioni, fornite di diritti patrimoniali correlati al settore 'servizio idrico integrato', partecipano ai relativi risultati e, al termine della durata dell'affidamento del servizio cui le azioni speciali sono correlate, hanno diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione nella misura del 40%.

Le azioni, fornite di diritti patrimoniali correlati al settore 'raccolta e trasporto rifiuti', partecipano ai relativi risultati e, al termine della durata dell'affidamento del servizio cui le azioni speciali sono correlate, hanno diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione nella misura del 40%.

L'affidamento in concessione è disciplinato dalla legge e dalla convenzione e avrà termine al momento del subentro di nuovo concessionario oppure per effetto di specifico provvedimento del competente Ente regolatore.

Le azioni SII e le azioni SRTRU essendo correlate ai rispettivi settori ed essendo alle stesse connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie sono riscattabili da parte della Società alle condizioni previste dal successivo art. 10.

Alle azioni SII ed alle azioni SRTRU si applicano l'art. 16.1 per quanto riguarda l'esercizio dei diritti amministrativi e gli artt. 34 e 36 per quanto riguarda l'esercizio dei diritti patrimoniali.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee di relativa competenza.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di ulteriori speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.



2. Il capitale sociale può essere aumentato in deroga all'art. 2342 comma 1° C.C. anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.
3. La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.
4. Possono detenere azioni:
 - a) i Comuni che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art.3 del presente statuto;
 - b) altri soggetti, pubblici o privati.
5. Il numero di azioni ordinarie detenute dai Comuni di cui alla lett. a) del precedente comma non può essere inferiore al 51% del capitale sociale.
6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.
7. I certificati azionari portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dall'Organo amministrativo.
8. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
9. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi nella misura legale, salvo il diritto dell'Organo Amministrativo di avvalersi della facoltà di cui all'art. 2344 C.C.
10. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo amministrativo può richiedere finanziamenti ai soci con diritto di restituzione della somma versata.
11. I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati a favore della società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6 - Trasferimenti di azioni ordinarie e prelazione

1. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dal presente articolo 6 e dal successivo articolo 7.
2. Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse, salvo quanto previsto al successivo comma 11, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie.
3. Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio Cedente")



intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

4. Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie della Società.
5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
6. I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.
7. Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
8. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, rappresentata da azioni ordinarie.



9. Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.
10. Qualora il Socio Cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione, dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al precedente comma 6, se intendano eseguire la controprestazione in natura ovvero se intendano versare un importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dell'art. 1473 C.C.
11. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6 non spetta in caso di trasferimenti tra e a enti locali e nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara ad evidenza pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai Comuni di cui all'articolo 5, comma 4, lett. a) del presente Statuto.
12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinarie nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 5 del presente statuto, del 51% del capitale sociale.

Art. 7 - Gradimento

1. Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie della Società a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'Organo Amministrativo, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate.
3. L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata AR di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente statuto.
4. Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società tra e a enti locali, e nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a



procedure di gara ad evidenza pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai Comuni di cui all'articolo 5, comma 4, lett. a) del presente Statuto e nel caso che un socio ordinario trasferisca in tutto o in parte la quota di partecipazione posseduta a una sua controllata.

Art. 8 - Recesso del socio ordinario

1. Il socio ordinario può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, c. 1, C.C.
2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetta altresì ai soci ordinari il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater C.C.
3. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis C.C.
4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.
5. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 - ter C.C.
6. La liquidazione delle azioni ordinarie del socio ordinario receduto è effettuata ai sensi dell'art. 2437-quater C.C.

Art. 9 - Prestazioni accessorie connesse alle azioni SII e alle azioni SRTRU

1. Alle azioni SII e alle azioni SRTRU (come individuate al precedente art. 5) è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie individuate in esito all'espletamento della gara pubblica per la selezione del socio correlato, di seguito specificate (per ciascuna categoria di azioni), alla luce delle condizioni offerte ai fini dell'aggiudicazione della gara indetta dalla società per la scelta del partner privato.

Il socio correlato dovrà inoltre apportare alla società il proprio know-how tecnico, gestionale ed organizzativo, nonché la propria capacità finanziaria e manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano d'Ambito.

In ogni caso, ai fini della individuazione e disciplina delle prestazioni accessorie in oggetto, si deve fare riferimento, altresì alla "disciplina del rapporto socio correlato/società - regolamento relativo all'espletamento delle prestazioni accessorie".

2. Il socio correlato al SII assume l'obbligo di prestazioni accessorie per tutto il periodo di validità della concessione in affidamento della gestione del relativo servizio con riferimento a:
 - A) attività di nuove costruzioni o manutenzioni straordinarie di reti ed allacciamenti acqua e fognarie e di impianti tecnologici;
 - B) attività di manutenzione e gestione consistenti in: manutenzioni ordinarie di reti idriche e fognarie comprensive di ripristini stradali e della disponibilità dei mezzi per la reperibilità; pulizia fognature e caditoie (con autospurgo e a secco); disidratazione, trasporto e smaltimento fanghi in



agricoltura o presso impianti non di Aimag; manutenzione di opere elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche.

Il compenso è determinato con riferimento alle voci degli elenchi prezzi posti a base della gara indetta da Aimag Spa per la selezione del socio privato-partner industriale per la gestione del Servizio Idrico Integrato, decurtate del ribasso percentuale offerto dal socio correlato nella gara stessa, salva l'applicazione integrale degli oneri per la sicurezza.

L'elenco prezzi verrà aggiornato annualmente mediante adeguamento alle variazioni percentuali delle voci base di manodopera e noli rese ufficiali anno per anno dalla Camera di Commercio di Modena e, per quanto riguarda i materiali, mediante adeguamento alle variazioni percentuali di aggiornamento degli indici ISTAT - FOI dei prezzi al consumo per le Famiglie di Impiegati ed Operai.

I prezzi riferiti ad eventuali nuove voci degli elenchi prezzi posti a base di gara dovranno essere preventivamente concordati e sottoposti al vaglio del Comitato Institorio.

3. Il socio correlato al SRTRU assume l'obbligo di prestazioni accessorie per tutto il periodo di validità della concessione in affidamento della gestione del relativo servizio ed in particolare:

A) Attività principali:

- raccolta e trasporto RSU (Rifiuti Solidi Urbani) indifferenziato;
- lavaggio cassonetti RSU;
- raccolta domiciliare cartone da utenze commercio/servizi;
- raccolta e trasporto FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani);
- lavaggio cassonetti FORSU;
- lavaggio contenitori FOP (Frazione Organica Putrescibile);
- spazzamento meccanizzato;
- spazzamento manuale e raccolta foglie su strade e parchi pubblici;
- RD (Raccolta Differenziata) plastica da cassonetto stradale;
- RD carta da cassonetto stradale
- raccolta domiciliare rifiuto ingombrante.

B) Attività integrative: a seguito di modifiche organizzative e/o funzionali del servizio di raccolta, le attività principali potranno essere sostituite e/o integrate con nuove attività che consistono nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti e/o sfusi.

Il compenso è determinato con riferimento all'elenco prezzi, riferito all'anno 2007, posto a base della gara indetta da Aimag Spa per la selezione del socio privato-partner industriale per la gestione del Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani, aggiornato in prossimità della scadenza del primo anno e di quelli successivi, applicando al 75% l'indice ISTAT-FOI generale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati,



disponibile in quel momento.

I prezzi riferiti ad eventuali nuove voci dell'elenco prezzi posto a base di gara dovranno essere preventivamente concordati e sottoposti al vaglio del Comitato Institorio.

4. Disciplina comune alle azioni con prestazioni accessorie.

Le azioni SII e le azioni SRTRU non sono trasferibili.

In caso di grave inadempimento all'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie troverà applicazione il successivo art. 10.

Gli obblighi consistenti nell'esecuzione delle prestazioni accessorie possono essere modificati, fatto salvo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, dall'assemblea dei soci ordinari con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui, di fronte al grave inadempimento agli obblighi o comunque alla significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, la società ritenesse di non ricorrere al rimedio previsto dal successivo art. 10), la stessa potrà comunque ricorrere al procedimento arbitrale previsto dall'art. 38 per accertare la responsabilità del socio ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria od in forma specifica e potrà compensare le somme accertate a proprio credito dal giudizio arbitrale con quanto dovuto al socio correlato a titolo di corrispettivo per le prestazioni accessorie.

Per ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente statuto la società e i soci correlati tenuti alle prestazioni accessorie rinviano al "regolamento relativo all'espletamento delle prestazioni accessorie".

Art. 10 - Riscattabilità delle azioni SII e delle azioni SRTRU


1. La società ha il potere di riscattare le azioni SII e le azioni SRTRU nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti ipotesi:

a) grave inadempimento agli obblighi o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, da accertarsi, in caso di contestazione, secondo il procedimento arbitrale previsto dal successivo art. 38;

b) perdita, da parte dell'azionista correlato o dei soci della società veicolo nel caso in cui aggiudicatario sia risultato un raggruppamento d'impresa, dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara, legati alle capacità tecnico-imprenditoriali ed espressamente specificati nell'offerta ai fini dell'aggiudicazione della gara;

c) cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad AIMAG del servizio identificante il settore correlato.

2. In ogni caso, alla scadenza originariamente prevista del termine di affidamento del servizio cui le azioni speciali sono correlate, il



contratto sociale che ha formato oggetto di gara si estingue, mediante riscatto dei titoli da parte della società, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.

3. Al momento dell'esercizio del riscatto le azioni SII e le azioni SRTRU saranno valutate in ragione della partecipazione proporzionale al patrimonio netto del settore correlato, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia e secondo i criteri fissati dal successivo art. 36.
4. La liquidazione delle azioni SII e delle azioni SRTRU avverrà in deroga ai limiti imposti dall'art. 2357 C.C. entro 180 giorni dalla deliberazione dell'Organo Amministrativo di esercizio del potere di riscatto.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente art. 10, resta inteso che l'importo da liquidarsi a seguito del riscatto sarà decurtato dell'eventuale importo spettante ad Aimag, a titolo restitutorio o risarcitorio, accertato a seguito del procedimento arbitrale previsto dal successivo art. 38 nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente art. 10.

Art. 11 - Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 comma 1) C.C. è deliberata dall'Organo Amministrativo.
2. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2420-bis C.C. è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 12 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie


1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, c. 6, C.C. forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, definendo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la circolazione, in osservanza dell'art. 2346 c. 6 C.C. e delle norme del Codice Civile in materia.

TITOLO III°

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo; in particolare, ove esso sia in composizione collegiale, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e conferisce la carica di Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione di sostituto del Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
 - c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, ove



distinto dal Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- d) determina il compenso spettante agli amministratori, ai sindaci e all'organo di controllo contabile;
 - e) determina l'importo massimo del compenso annuale da mettere a disposizione dell'Organo Amministrativo per le mansioni connesse alle deleghe conferite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) autorizza l'acquisto di azioni proprie;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto;
 - b) sulla nomina, sulla sostituzione e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) sull'emissione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni di cui all'art. 12 del presente statuto;
 - d) sull'emissione di speciali categorie di azioni;
 - e) sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, ivi comprese quelle di cui al c. 2 art. 2351 C.C.;
 - f) sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
 - g) sulla revoca dello stato di liquidazione;
 - h) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.
3. L'Organo Amministrativo deve richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria sulle operazioni concernenti le tutele assicurative a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo medesimo.

Art. 14 - Luogo di convocazione

1. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società o in diverso luogo previamente comunicato purchè in Italia.

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci ordinari che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
3. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore, almeno



15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, l'Organo Amministrativo, alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore, può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci ordinari, iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
 - b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
 - c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale riferito alle azioni ordinarie e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo.
5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 16 - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie cui spetta il diritto di voto.
L'esercizio dei diritti amministrativi è espressamente escluso per i titolari delle azioni SII e delle azioni SRTRU.
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione, se redatta, predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione



ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Rappresentanza

1. Ogni socio ordinario che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 C.C.


La delega può essere consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale.

Art. 18 - Presidenza e segreteria

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere di Amministrazione cui eventualmente sono state conferite deleghe ai sensi dell'articolo 26, oppure, in caso di loro mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa, a maggioranza semplice del capitale presente, come Presidente uno degli intervenuti.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.
4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 19 - Quorum assembleari

1. L'assemblea ordinaria:
- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci ordinari che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito da azioni ordinarie, escluso dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
 - in seconda convocazione e in ogni ulteriore successiva convocazione è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci ordinari intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
2. L'Assemblea straordinaria:
- in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti



soci ordinari che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale costituito da azioni ordinarie;

- in seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione rispetto la seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci ordinari che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

Art. 20 - Assemblee speciali

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
 - a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
 - b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi ai sensi del c. 6 art. 2346 C.C.;
 - c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dalla assemblea speciale competente *ratione materiae*, salvo quanto previsto dal successivo art. 21.
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 C.C.

Art. 21 - Assemblee speciali degli azionisti SII e degli azionisti SRTRU

1. Sono espressamente previste le assemblee speciali degli azionisti SII e degli azionisti SRTRU, alle quali si applicano le disposizioni relative alla assemblea straordinaria.
2. Le assemblee speciali degli azionisti SII e degli azionisti SRTRU deliberano sulla modifica dei diritti patrimoniali attribuiti alle azioni correlate sugli utili del settore ovvero in sede di liquidazione della partecipazione azionaria.
3. E' espressamente esclusa ogni altra competenza delle assemblee speciali degli azionisti SII e degli azionisti SRTRU ed in particolare tale esclusione concerne le seguenti materie:
 - a) variazione del capitale sociale (ad esempio mediante emissione di azioni che alterino il rapporto fra le azioni correlate e le altre categorie di azioni);
 - b) operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione) che possano condurre ad una alterazione dei rapporti tra azioni correlate ed altre categorie di azioni;
 - c) esclusione o limitazione del diritto di opzione, in caso di emissione di qualsivoglia categoria di azioni, anche se ciò influisce indirettamente sui diritti delle azioni correlate.

TITOLO IV°

**ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLI**

Art. 22 - Attribuzioni dell'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione dell'impresa senza eccezioni di sorta e particolarmente



gli sono riconosciute tutte le facoltà per il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi comprese quelle di cui ai commi 5, 6, 7 dell'art. 3 del presente statuto, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 13, comma 3 del vigente statuto.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie;
- b) adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili;
- c) riduzione capitale sociale a seguito di recesso socio ordinario;
- d) nomina di 3 membri di ciascun comitato institorio di gestione dei settori correlati, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del presente statuto.

Art. 23 - Composizione e durata dell'Organo Amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico ovvero, in alternativa, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, da un Consiglio di Amministrazione.
2. L'Amministratore Unico resta in carica per tre esercizi, o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, è rieleggibile, ed ha l'obbligo di relazionare all'Assemblea dei soci almeno 2 (due) volte all'anno sull'attività svolta.
3. Il Consiglio di Amministrazione può essere nominato dall'Assemblea dei soci, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che dovrà essere composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente. La delibera è trasmessa agli organi e alle strutture di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
La nomina e/o il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale. Detto rapporto deve essere conservato per l'intera durata del mandato, anche nella ipotesi di sostituzione di uno o più componenti per qualsiasi causa.
4. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi, o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate



presso Enti e aziende pubbliche o private.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a cessare l'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e in tale ipotesi l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Si applica all'Organo Amministrativo, salvo autorizzazione dell'Assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.
8. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità degli amministratori, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale, sia altrove, purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
3. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
4. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, o telefax, o telegramma o posta elettronica, spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente



costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi per "audioconferenza" o "videoconferenza" a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia comunque garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
6. Ricorrendo tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, che deve coincidere con il luogo indicato nella convocazione e nel quale deve trovarsi anche il segretario, affinché si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del verbale.
7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 25 - Altre disposizioni

1. La carica di componente dell'Organo Amministrativo è incompatibile con quella di Sindaco o di Assessore di un Comune socio, o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 C.C.

Art. 26 - Deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a un solo Consigliere, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, sempre ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, prevedendosi il relativo compenso nei limiti degli importi annuali stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e).

Il Presidente e il consigliere delegato sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Al Presidente, al consigliere delegato (ove nominato), al Direttore Generale ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della



società nei limiti della delega conferita.

3. Possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva:
- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
 - b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti, fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
 - c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti



previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

4. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - a) budget annuali e pluriennali;
 - b) acquisto e sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché acquisto di aziende e rami di azienda;
 - c) vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende e rami di azienda;
 - d) acquisto o vendita di beni immobili;
 - e) assunzione di finanziamenti.

Art. 27 - Deleghe di attribuzioni relative al servizio idrico integrato (SII) ed al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani (SRTRU)

1. All'Organo Amministrativo viene confermata l'attribuzione di una continua azione perequativa volta ad armonizzare ed ottimizzare il funzionamento particolare di ciascun settore con gli altri settori, nell'ottica della migliore produttività della società nel suo complesso. Pertanto, in attuazione di tale fondamentale compito, resta confermata in capo all'Organo Amministrativo la completa direzione dell'attività sociale.
2. Fermo restando quanto appena specificato, è obbligatoriamente prevista la nomina di un comitato institorio di gestione per il servizio idrico integrato (SII) e di un comitato institorio di gestione per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani (SRTRU) i quali operano sulla base di apposita procura rilasciata dall'Organo Amministrativo, il quale ne determina i poteri e gli emolumenti e ne regola il funzionamento.
Il comitato institorio di gestione ha competenza con riferimento alle attività imprenditoriali dello specifico settore correlato; ed allo stesso comitato spetta la rappresentanza della società nei limiti della procura conferita.
3. Ogni comitato institorio di gestione è composto di 5 membri di cui 3 nominati dall'Organo Amministrativo della Società e 2 nominati dall'azionista correlato. Ai medesimi soggetti (Organo Amministrativo e azionista correlato) spetta il potere di sostituzione dei membri di propria designazione.
4. Ogni comitato institorio di gestione delibera a maggioranza dei suoi componenti ed esercita i poteri derivanti dalla procura dell'Organo Amministrativo e con le modalità previste dalla stessa.
5. Ogni comitato institorio esercita, comunque, una competenza consultiva obbligatoria, seppur non vincolante, in riferimento



alle determinazioni strategiche dell'Organo Amministrativo riguardanti il settore correlato.

Art. 28 - Compensi, indennità, rimborso spese

1. I compensi dovuti ai componenti dell'Organo Amministrativo sono deliberati dall'assemblea a norma di legge.
Agli Amministratori compete nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 29 - Rappresentanza della società e funzioni dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.
2. Essi hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali entro i limiti della delega ad essi conferita.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.
4. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al Vice Presidente non può in ogni caso essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 30 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico.
2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dall'Organo Amministrativo.

Art. 31 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. La nomina e/o il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale, siano essi sindaci effettivi o supplenti, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale. Detto rapporto deve essere conservato per l'intera durata del mandato, anche nella ipotesi di sostituzione di uno o più componenti per qualsiasi causa. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi



subentrano i sindaci supplenti nell'ordine che consenta il rispetto e garantisca il rispetto della quota.

2. Ai membri del Collegio Sindacale compete il compenso deliberato dall'assemblea. Resta salvo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 32 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Il soggetto incaricato del controllo contabile:
 - a) espleta le proprie verifiche periodiche con riferimento anche alle contabilità dei determinati settori, ai cui risultati sono correlati i diritti patrimoniali delle speciali categorie di azioni emesse;
 - b) verifica che il rendiconto dei determinati settori corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme, anche statutarie, che li disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul rendiconto dei determinati settori.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
4. All'organo di controllo contabile compete, oltre al compenso deliberato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V°

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 33 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. L'Assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis C.C.

TITOLO VI°

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 34 - Esercizi sociali - Distribuzione utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge e dei rendiconti dei determinati settori ai cui risultati sono correlati i diritti patrimoniali delle speciali categorie di azioni emesse.
3. Il bilancio ed i rendiconti devono essere approvati dall'Assemblea



dei soci ordinari entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio ed i rendiconti possono tuttavia essere approvati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, da prelevarsi:
 - a.1) nel caso che gli utili dei singoli settori correlati risultanti dai relativi rendiconti e gli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi siano tutti di ammontare positivo, proporzionalmente da ciascuno di essi;
 - a.2) nel caso che uno o più dei risultati, o dei singoli settori correlati risultanti dai relativi rendiconti o degli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi, siano negativi, in modo proporzionale all'ammontare di quelli di essi che siano positivi.
 - b) il residuo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ai soci, nel rispetto dei diritti spettanti ai possessori di eventuali speciali categorie di azioni e strumenti finanziari emessi diversi dalle azioni.

Art. 35 - Rendiconti annuali dei settori particolari

1. Il rendiconto annuale di ciascun settore particolare è predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del codice civile e, per quanto compatibili, dei criteri e principi enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità a proposito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, tenuto altresì conto delle seguenti modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- a) uno stato patrimoniale del determinato settore. Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio netto (o Deficit netto) del settore" suddivisa fra importo originario, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) di periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione e le relative variazioni sono illustrate nella nota di commento;
- b) un conto economico del determinato settore;
- c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sono illustrate le variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del settore del precedente esercizio ed i criteri seguiti nella sua redazione, con riferimento anche ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali finanziari e tributari e di individuazione dei ricavi del settore e di eventuale separazione di ricavi comuni.



2. I rendiconti dei determinati settori sono depositati presso la sede unitamente al bilancio sociale. I soci, titolari di azioni ordinarie e correlate, hanno diritto di averne copia.

Art. 36 - Modalità di rendicontazione per i settori correlati, imputazione degli utili e delle perdite della società e del settore e criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al singolo settore

1. La società redige, con riferimento al primo giorno anteriore alla data di esecuzione dell'aumento di capitale con emissione di azioni correlate, l'inventario (situazione patrimoniale) iniziale delle attività e delle passività riferibili al settore, ivi comprese le quote maturate di ricavi e costi comuni da accreditare o addebitare al singolo settore, con applicazione dei criteri e principi utilizzati per la formazione del bilancio d'esercizio.

Il conseguente netto patrimoniale del settore, emergente dall'inventario iniziale, sarà ripartito nelle sue singole componenti (capitale sociale, riserva legale, altre singole riserve) secondo le proporzioni tra esse risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società, escludendo da tale computo le eventuali riserve iscritte a fronte delle azioni proprie possedute.

2. L'aumento di capitale ed il relativo sovrapprezzo, versati dai sottoscrittori delle azioni correlate ai risultati del determinato settore, saranno contabilmente accreditati dalla società ad incremento del patrimonio netto del settore stesso.
3. La società istituirà, nella propria contabilità, secondo i criteri e i principi elaborati dalla pratica contabile in materia di imprese multidivisionali, appositi conti sezionali, patrimoniali ed economici, in cui saranno rilevate le operazioni di gestione inerenti il singolo settore.

Tra i conti sezionali del singolo settore è compreso un conto transitorio (conto corrente di corrispondenza), con liquidazione trimestrale destinato a rilevare gli accrediti e gli addebiti al settore da parte della società (quali ad esempio: accrediti della quota di ricavi comuni di pertinenza del settore, addebiti della quota di costi comuni, accredito alla società della propria quota di utili corrispondente ai dividendi distribuiti ai titolari di azioni correlate, ecc.).

4. Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:
 - a) gli utili del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati;
 - b) gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del settore.

Decrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:

- a) le distribuzioni agli azionisti correlati di utili e riserve del settore, aumentate della corrispondente quota di utili e riserve di pertinenza della società;
- b) le perdite del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati;



c) le somme corrisposte per riscatto delle azioni correlate.

Eventuali perdite d'esercizio della società, per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato settore, saranno prioritariamente coperte mediante imputazione alle riserve disponibili a tal fine non di pertinenza del settore e le perdite del determinato settore, emergenti dal relativo rendiconto regolarmente approvato, saranno prioritariamente coperte mediante utilizzo delle riserve disponibili a tal fine di pertinenza del settore.

L'eventuale copertura di perdite del settore, o della società -per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato settore-, mediante utilizzo di poste di patrimonio netto rispettivamente della società o del settore, deliberata dall'assemblea in ottemperanza a inderogabili disposizioni di legge, non comporterà, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa. A tal fine il rendiconto del determinato settore non terrà conto di siffatte imputazioni di poste di patrimonio netto a copertura di perdite.

Gli utili dei successivi esercizi del settore, o della società -per la parte eccedente il risultato del medesimo esercizio del determinato settore-, saranno prioritariamente destinati, dall'assemblea che approva il relativo bilancio, a reintegrazione delle poste di patrimonio netto di pertinenza, rispettivamente, della società o del settore, che da antecedente delibera assembleare assunta ai sensi del precedente capoverso, siano state utilizzate a copertura di perdite del settore o della società.

Le disposizioni del presente paragrafo troveranno altresì applicazione, *mutatis mutandis*, in caso che, in un medesimo esercizio, vi sia compresenza di un risultato d'esercizio positivo del determinato settore e di un risultato d'esercizio negativo della società - quest'ultimo al netto del risultato del determinato settore o viceversa e ciò anche con riferimento alle quote di utili di pertinenza del determinato settore o della società che, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4, lettere a) del presente statuto, siano state destinate ad alimentare la riserva legale in eccedenza rispetto al ventesimo del loro ammontare.

5. Si applicano distintamente con riferimento al patrimonio netto del settore ed a quello della società -quest'ultimo al netto del primo- le disposizioni degli articoli 2357, commi 1 e 3, 2357-ter, comma 3, 2359-bis, commi 1 e 4, e 2430 C.C.
6. L'imputazione contabile al settore determinato dei relativi costi, ricavi e delle quote di essi, ove siano comuni al settore e alle altre attività della società, avverrà in ottemperanza ai criteri e principi stabiliti o autorizzati con gli appositi provvedimenti che venissero emanati dalle competenti Autorità Territoriali



Ottimali o, in mancanza di essi, in analogia con i criteri e principi stabiliti, o autorizzati, dalla direttiva -e sue modifiche ed integrazioni- per le separazioni contabile ed amministrativa dei soggetti giuridici che operano nel settore del gas, emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VIII°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Art. 38 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci titolari di qualsivoglia categoria di azioni, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.
2. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina.
4. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
5. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, titolari di qualsivoglia categoria di azioni, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 39 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è quello ove la società ha la propria sede legale.



Art. 40 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.ti Gianluca Verasani - FIAMMETTA COSTA NOTAIO